

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 03/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

- il 27 gennaio 2009, avrebbe stipulato con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale di € 22.072,68, avente il TAN del 13,95% e il TAEG del 15,61%;
- computando nel calcolo tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito, escludendo soltanto quelle di imposte e tasse, il tasso complessivo applicato a tale finanziamento sarebbe stato del 17,495%;
- ai sensi dell'art. 644, 3° comma, c.p. e dall'art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (*Disposizioni in materia di usura*), il tasso di soglia dell'usura sarebbe stato del 16,65%;
- il conteggio di rimborso anticipato del finanziamento, predisposto nel maggio del 2014 dall'intermediario resistente, non sarebbe conforme all'art. 125-sexies t.u.b.;
- sarebbero stati segnalati ai sistemi di informazioni creditizie alcuni ritardi di pagamento senza che il ricorrente abbia ricevuto il preavviso di cui all'art. 4, 7° comma, del *Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie*.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- sia accertata l'usurarietà del tasso d'interesse complessivamente applicato dall'intermediario resistente e pertanto la nullità delle relative clausole contrattuali;
- l'intermediario resistente sia condannato a restituire gli interessi indebitamente percepiti;
- sia accertato che il conteggio di rimborso anticipato del finanziamento, predisposto nel maggio del 2014 dall'intermediario resistente, non sarebbe conforme all'art. 125-sexies t.u.b.;
- sia accertato che è illegittima la segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie di alcuni ritardi di pagamento del ricorrente.

L'intermediario ha resistito al ricorso, affermando che:

- le questioni inerenti al conteggio di rimborso anticipato del finanziamento e ad alcune segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie sarebbero inammissibili, in quanto non avrebbero costituito oggetto del reclamo preventivo;
- il ricorrente sarebbe incorso in ripetuti inadempimenti e mediante la lettera raccomandata a.r. del 28 novembre 2014 gli sarebbe stato pertanto comunicato che era decaduto dal beneficio del termine;
- il tasso effettivo globale del finanziamento, di cui all'art. 644, 4° comma, c.p., sarebbe (del 15,61%, e pertanto) inferiore a quello di soglia dell'usura;
- le parti contraenti avrebbero pattuito che gli interessi moratori sarebbero eventualmente decorsi al tasso del 18%; -in ogni caso, sarebbe stato previsto dal contratto che il tasso effettivamente convenuto non avrebbe potuto essere superiore a quello di soglia dell'usura;
- il tasso degli interessi moratori effettivamente applicato sarebbe stato pertanto del 16,15%;
- le spese di istruttoria sarebbero state conteggiate nel TEG;
- poiché la polizza assicurativa sottoscritta dal ricorrente non gli sarebbe stata imposta dall'intermediario resistente, il premio non avrebbe dovuto essere invece ricompreso nel TEG.

Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che:

- il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

L'intermediario resistente ha pregiudizialmente eccepito (a p. 1 delle controdeduzioni) che le contestazioni relative al conteggio di rimborso anticipato del finanziamento e alle segnalazioni dei ritardi di pagamento del ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie non hanno costituito oggetto del reclamo presentato dal ricorrente.

A tale proposito, si deve premettere che le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia stabiliscono quanto segue: «*Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario*» (sez. VI, § 1). Per reclamo, s'intende «*ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo*» (sez. I, § 3).

Riguardo alla mancata presentazione del reclamo, la decisione n. 5304 del 2013 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha affermato quanto segue: «*Il complesso delle norme qui in discussione contempla invero due diverse regole: da un lato quella che prevede la necessaria presentazione del reclamo preventivo; dall'altro, quella che impone la presentazione del ricorso entro i successivi dodici mesi. La prima configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF; la seconda, invece, stabilisce soltanto un termine per la tempestiva instaurazione della*

*suddetta procedura, il cui dies a quo è rappresentato dal momento della presentazione del reclamo preventivo».*

Nel caso di specie, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario resistente è fondata in fatto e in diritto e deve essere pertanto accolta. Questo Arbitro dichiara pertanto l'inammissibilità delle contestazioni relative al conteggio di rimborso anticipato del finanziamento e alle segnalazioni dei ritardi di pagamento del ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie.

Venendo ora all'ipotetica usurarietà del finanziamento, si deve premettere che, nella versione di agosto del 2006 che è *ratione temporis* applicabile all'oggetto del presente giudizio, le *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura* della Banca d'Italia espressamente prevedono che nel calcolo del TEG debbano essere incluse: «*le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito*» (sez. I, § C4, *Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG*).

A tale proposito, l'intermediario resistente ha affermato (a p. 6 delle controdeduzioni) che si tratterebbe di una polizza facoltativa, la quale sarebbe stata volontariamente sottoscritta dal ricorrente. Tale assunto difensivo non è tuttavia persuasivo.

In un caso analogo, questo Arbitro ha rilevato quanto segue: «*non può considerarsi sufficiente [...] il richiamo al tenore letterale del documento contrattuale, che riporta la dichiarazione del cliente di "voler aderire, ai sensi degli artt. 1919 e 1891 c.c., alle polizze disponibili nell'ambito del programma assicurativo" organizzato dall'intermediario e basato sulla sottoscrizione di una pluralità di polizze assicurative collettive*» (decisione del Collegio di Roma, n. 2981 del 2012).

Infatti, «*nonostante la natura evidentemente facoltativa di tale polizza assicurativa, il rischio garantito e la contestualità con la conclusione del contratto di finanziamento consentono di ritenere che il relativo premio rientri tra i costi rilevanti ai fini del TEG*» (decisione del Collegio di Napoli, n. 1537 del 2015).

A tale proposito si deve rilevare che: a) si tratta di una polizza collettiva; b) il beneficiario della polizza è espressamente individuato nell'intermediario resistente; c) il premio è lordo, unico e anticipato, dipendente dalla durata del finanziamento, ed è incluso nel capitale finanziato; d) la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento alla data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (in ogni caso, non superiore a 120 mesi dal giorno di erogazione).

Dando seguito al proprio orientamento interpretativo (per il quale, v. ad es. la decisione del Collegio di Roma, n. 2981 del 2012), questo Arbitro ritiene presumibile che il ricorrente sia stato indotto a sottoscrivere la polizza assicurativa di cui si tratta perché gli si era lasciato intendere che, in mancanza di tale sottoscrizione, il finanziamento non sarebbe stato erogato, ovvero sarebbe stato erogato a condizioni diverse e deteriori.

Come si è già chiarito nel suddetto precedente, «*si tratta naturalmente di una presunzione suscettibile di prova contraria; non ritiene tuttavia il Collegio che la prova contraria sia stata offerta dall'intermediario, il quale nelle controdeduzioni non va oltre l'osservazione, di tono apodittico, per la quale "dalla documentazione presente nel fascicolo della pratica risulta che la copertura assicurativa era stata richiesta ed approvata dal cliente"*» (decisione del Collegio di Roma, n. 2981 del 2012).

In ogni caso, si deve rilevare che «*si tratta di polizze collettive. Esse corrispondono pertanto a un'assicurazione stipulata dalla stessa banca resistente per conto della generalità dei propri clienti che vi aderiscano, secondo il modello contrattuale di cui all'art. 1891 c.c. Il contraente di tali polizze collettive è pertanto per definizione il finanziatore [...]. I clienti che vi aderiscano si obbligano pertanto nei confronti (non già dell'assicuratore, ma*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*del finanziatore stesso a rilevarlo da una quota corrispondente del premio, facendo così aumentare in misura corrispondente il corrispettivo del finanziamento» (decisione del Collegio di Roma, n. 1906 del 2014).*

In applicazione dei suddetti principî di diritto, si deve ritenere che il premio assicurativo anticipatamente corrisposto in un'unica soluzione dal ricorrente debba essere ricompreso nella determinazione del TEG, ai sensi dell'art. 644, 4° comma, c.p.

Così facendo, il TEG risulta del 17,71%, laddove il tasso di soglia dell'usura nel trimestre di riferimento era del 16,65%.

È pertanto applicabile l'art. 1815, 2° comma, c.c., restando assorbiti gli ulteriori profili di usurarietà del contratto che sono stati sollevati dal ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che nulla è dovuto a titolo di interessi e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente quanto percepito a tale titolo, con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dichiara inammissibili le ulteriori domande.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA